



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.20

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CORECOM MOLISE E IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA. APPROVAZIONE.

Deliberazione n. 24/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tredicidel mese di settembrenella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		X
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995 , n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ;

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l'AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dall'1 gennaio 2018;

CONSIDERATO che il Co.re.com. Molise è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e svolge funzioni di garanzia, consulenza, di supporto e di gestione della Regione per le funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione e svolge, altresì le attività affidategli dalla legge o da provvedimenti statali e regionali;

EVIDENZIATO che il Co.Re.Com. Molise e l'Università degli Studi del Molise nel mese di ottobre 2016 hanno stipulato un Protocollo d'intesa di durata triennale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/1990 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune di studio, di ricerca e di formazione su materie attinenti ai media e alla comunicazione, rinviando a specifici, successivi documenti convenzionali la specifica disciplina attuativa; giusta deliberazione del Comitato n. 38 del 7 settembre 2016 ad oggetto: Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi del Molise e il Co.Re.Com. Molise;

CHE l'"Osservatorio sulla comunicazione e i media" è struttura permanente e fulcro operativo della collaborazione fra il Co.re.Com. e l'Università, così come previsto l'art. 3 del citato Protocollo;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 56 del 31 ottobre 2017 ad oggetto: Terza Convenzione attuativa tra l'Università degli studi del Molise e il Co.Re.Com Molise nell'ambito del Protocollo d'intesa per la collaborazione in attività di Studio , di ricerca e di Formazione su materie attinenti ai media e alla comunicazione;

RICHIAMATO l'art. 2 della Convenzione Agcom/Corecom di cui sopra, attuativa del citato Protocollo, siglata nel dicembre 2017, con la quale vengono individuate iniziative di "*Media Education*";

CONSIDERATO necessario porre in essere iniziative (incontri divulgativi, promozionali e informativi; concorsi per i ragazzi delle scuole; convegni e tavole rotonde rivolte a studenti e al personale docente, progetti scolastici e di ricerca, ecc.) su specifici temi quali: tutela dei diritti dei minori nel settore radiotelevisivo, media education, cyberbullismo, contrasto alla produzione e diffusione delle fake news;

ESAMINATO lo schema di protocollo di intesa predisposto dal direttore del Servizio di supporto e trasmesso con nota prot. n.9153 dell'11/09/2018;

RITENUTO, a tal fine, opportuno approvare lo schema di protocollo di intesa allegato al fine di avviare una fattiva collaborazione con il garante regionale dei diritti della persona;

VISTO l'art. 15 della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso,


il Comitato, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa tra il Corecom Molise e il Garante Regionale dei Diritti della Persona;
- di dare mandato al Presidente del Comitato per la firma della predetta Convenzione, previa interlocuzione con il Garante Regionale dei Diritti della Persona;
- di notificare la presente deliberazione al Garante Regionale dei Diritti della Persona ;


La presente delibera è formata da n.3 facciate ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise in forma integrale.

Il verbalizzante
Dr.ssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. ~~Andrea Latessa~~

IL VICE PRESIDENTE





Protocollo d'intesa

tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise

e

il Garante Regionale dei Diritti della Persona

Il giorno, _____ presso la sede del Co.Re.Com. Molise sita in Campobasso alla Via Colitto n.7, il **Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise** di seguito denominato Co.Re.Com. Molise, nella persona del Presidente p.t., avv. Andrea Latessa e il **Garante Regionale dei Diritti della Persona**, di seguito denominato Garante Regionale dei Diritti della Persona, nella persona della dr.ssa Leontina Lanciano,

premessato che

- Il Co.Re.Com. Molise è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione della Regione per le funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione e svolge, altresì, le attività affidategli dalla Legge o da provvedimenti statali e regionali;
- Il Co.Re.Com. Molise, tra l'altro, è impegnato, giusta delega di specifiche funzioni conferitagli dall'AGCOM con la sottoscrizione dell'apposita Convenzione del 19 dicembre 2017, a tutelare e garantire l'utenza con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione dell'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale (art. 5 della citata convenzione).
- Con legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2015 è stato istituito il Garante Regionale dei Diritti della Persona a cui vengono attribuite funzioni di: a) formulazione, su richiesta o di propria iniziativa, di pareri su progetti di legge o atti di indirizzo relativamente alle materie riguardanti i diritti fondamentali della persona, i diritti dei minori e quelli dei detenuti della Regione, degli enti o aziende dipendenti dalla Regione e degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione; b) promozione di iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;



c) assicurazione di adeguato supporto - attraverso azioni di informazione, consulenza, facilitazione e mediazione - a persone fisiche o giuridiche portatrici di interessi privati o diffusi relativamente a qualunque atto o procedimento amministrativo, attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle dei gestori dei pubblici servizi in ambito regionale al fine di garantirne imparzialità e buon andamento; d) promozione, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona; e) promozione della conoscenza dell'istituzione dell'Ufficio di garanzia e delle azioni dallo stesso svolte sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante; f) partecipazione agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani; g) promozione di un coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale; h) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti a titolo gratuito, e di centri di studio e ricerca.

- Il Co.Re.Com. Molise e il Garante Regionale dei Diritti della Persona, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la promozione di una comunicazione sempre più qualificata tesa al rispetto della legislazione vigente al fine di fornire, attraverso un maggiore coinvolgimento delle categorie sociali maggiormente vulnerabili, un contributo alla crescita culturale, civile ed economica dell'intero territorio regionale;

- Il Co.Re.Com. Molise e il Garante Regionale dei Diritti della Persona nell'ambito delle rispettive competenze, intendono realizzare iniziative sui temi di loro interesse e competenza quali: tutela dei minori nel settore radiotelevisivo; media education ,attivando anche iniziative di contrasto al fenomeno del cyberbullismo; sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti della persona e segnatamente quelli a ricevere un'informazione corretta, improntata al pluralismo e capace di concorrere alla crescita della società attraverso la promozione dei principi costituzionali (es. contrasto alle fake news, limitandone la diffusione ed educando gli utenti, con particolare attenzione per i giovani, a saperle riconoscere ed opportunamente considerare).

Tanto premesso il Co.Re.Com. Molise e il Garante Regionale dei Diritti della Persona concordano e convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.



Art. 2

Con il presente Protocollo d'intesa, il Co.Re.Com Molise, si impegna, nell'ambito delle proprie attività all'interno dell'Osservatorio sulla Comunicazione e i Media, istituito in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto nell'anno 2016 con l'Università degli Studi del Molise, e in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Molise e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, con i quali ha sottoscritto nel 2018 due distinti Protocolli d'intesa per l'attuazione di attività comuni, a porre in essere iniziative (incontri divulgativi, promozionali e informativi; concorsi per i ragazzi delle scuole; convegni e tavole rotonde rivolte a studenti e al personale docente, progetti scolastici e di ricerca, ecc.) su specifici temi quali: tutela dei diritti dei minori nel settore radiotelevisivo, media education, cyberbullismo, contrasto alla produzione e diffusione delle fake news.

Art. 3

Nell'ambito di iniziative di cui all'art. 2, il Co.Re.Com Molise, attraverso l'Osservatorio sulla Comunicazione e i Media, per lo svolgimento delle varie attività si impegna a individuare formatori scientificamente e professionalmente adeguati alle tematiche affrontate, fornendo altresì i locali più idonei per ospitare i singoli eventi.

Art. 4

Il Garante, in attuazione del Protocollo d'intesa tra il Garante Regionale dei Diritti della Persona e l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise avente ad oggetto: "Coordinamento di attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed educazione ai media", in stretta collaborazione con il Co. Re. Com. si impegna a organizzare momenti formativi per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, sia a mezzo di incontri di studio che tramite la realizzazione e cura di piattaforme locali, blog e/o profili dedicati su social network (ad es. facebook)

Art. 5

Il Co.Re.Com Molise e il Garante Regionale dei Diritti della Persona si impegnano a coordinare le varie iniziative di collaborazione che entrambi hanno già in corso con altri enti, istituzioni e organizzazioni operanti sul territorio al fine di razionalizzare le varie attività per meglio ottimizzarne l'azione.

Art. 6

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

Art. 7

Le Parti si riservano la possibilità per di ampliare e/o integrare in qualunque momento le iniziative di comune interesse nell'ambito della durata del presente accordo.



Art. 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo le Parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Il Presidente del Co.Re.Com. Molise

Avv. Andrea Latessa

Il Garante Regionale dei Diritti della Persona

Dr.ssa Leontina Lanciano

fu L *J*